

NUOVA PROCEDURA E NUOVI TERMINI PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Si fornisce una panoramica dei nuovi termini e delle modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nonché del relativo regime sanzionatorio

Informativa n. 9/2021

Riferimenti normativi D.M. 4 dicembre 2020

D.M. 17 giugno 2014

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 04/02/2021



Il D.M. del 4/12/2020 ha modificato i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse "senza IVA" di importo superiore ad 77,47 Euro e ha introdotto un'apposita procedura disciplinata dal Provvedimento del 4/02/2021 dell'Agenzia delle Entrate, mediante la quale sarà possibile per quest'ultima, verificare e conseguentemente quantificare il corretto ammontare dell'importo da versare.

Si precisa che le modifiche apportate hanno effetto a decorrere dalle fatture emesse **dall'1/01/2021**.

La nuova procedura e i nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo

Il Decreto in esame dispone che per le fatture elettroniche che transitano dal SdI (Sistema di Interscambio) l'ammontare dell'imposta di bollo viene verificato e quantificato dall'Agenzia delle Entrate avvalendosi dei dati in suo possesso.

Quest'ultima, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell'intermediario delegato:

- un **"Elenco A", non modificabile**, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio che riportano il corretto assolvimento dell'imposta di bollo;
- un **"Elenco B", modificabile**, dove saranno inserite le fatture elettroniche trasmesse via SdI senza l'indicazione dell'imposta di bollo anche se dovuta, in quanto presenti nelle stesse i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) o, infine, N4 (operazioni esenti).

Qualora il cedente/prestatore, ovvero il relativo intermediario delegato, ritenga non corrette le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate nel suddetto **"Elenco B"**, può variare i dati comunicati "spuntando gli estremi delle singole fatture" all'interno dell'elenco stesso entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero entro il 10 settembre per le fatture relative al secondo trimestre.

Entro lo stesso termine il cedente/prestatore, ovvero il relativo intermediario delegato, può inoltre integrare l'"Elenco B" con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta risulta dovuta.

Vengono previste due modalità alternative per effettuare le suddette modifiche/integrazioni:

- una modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia delle Entrate;
- una modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di "scaricare" il file xml "dell'Elenco B" e il successivo "caricamento" del medesimo file modificato.

Nel caso in cui non venga apportata alcuna variazione dall'interessato le integrazioni dell'Agenzia si intenderanno confermate.

Entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero 20 settembre per le fatture emesse nel secondo trimestre, l'Agenzia delle Entrate provvede alla comunicazione dell'ammontare dovuto per le fatture transitate dal SdI nel trimestre di riferimento.

Al fine di una migliore comprensione degli adempimenti e dei termini viene proposto un prospetto riepilogativo:

Periodo emissione	Comunicazione integrazioni	Variazione dati "Elenco B"	Comunicazione ammontare
1° trimestre	entro il 15 aprile	entro il 30 aprile	entro il 15 maggio
2° trimestre	entro il 15 luglio	entro il 10 settembre	entro il 20 settembre
3° trimestre	entro il 15 ottobre	entro il 31 ottobre	entro il 15 novembre
4° trimestre	entro il 15 gennaio	entro il 31 gennaio	entro il 15 febbraio

Il sopracitato D.M. del 4/12/2020 introduce altresì nuovi termini per il pagamento dell'imposta di bollo prevedendo che per le fatture emesse:

- nel primo, terzo e quarto trimestre dell'anno il versamento debba essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre ossia rispettivamente il 31 maggio, 30 novembre e 28 (o 29) febbraio;
- nel secondo trimestre, il versamento debba essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine del trimestre ossia il 30 settembre.

Posto quanto sopra, qualora l'importo dovuto per il primo trimestre, da versare entro il 31 maggio, risulti di importo pari o inferiore a 250,00 Euro, il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, ossia il 30 settembre.

Inoltre, qualora l'importo dovuto per i primi due trimestri risulti complessivamente di importo pari o inferiore a 250,00 Euro, il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, ossia il 30 novembre.

Riepilogando avremo:

Periodo di riferimento	Importo dovuto	Termine di versamento
1° trimestre	superiore a 250,00 Euro	31 maggio
	inferiore o uguale a 250,00 Euro	30 settembre (*)
2° trimestre	superiore a 250,00 Euro	30 settembre
1° e 2° trimestre	inferiore o uguale a 250,00 Euro	30 novembre
3° trimestre	qualsiasi importo	30 novembre
4° trimestre	qualsiasi importo	28 (29) febbraio

(*) termine da rispettare solamente nel caso in cui l'importo dovuto per il primo e secondo trimestre risulti complessivamente di importo superiore a 250,00 Euro.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato mediante mod. F24, ovvero tramite il relativo servizio messo a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate nell'apposita area riservata, con addebito diretto sul conto corrente.

I codici da utilizzare nel mod. F24 sono i seguenti:

- 2521 per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche del primo trimestre;
- 2522 per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche del secondo trimestre;
- 2523 per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche del terzo trimestre;
- 2524 per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche del quarto trimestre;
- 2525 per il versamento delle relative sanzioni;
- 2526 per il versamento dei relativi interessi.

Si sottolinea che anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri, come nel caso in cui l'importo dell'imposta relativa al primo trimestre, ovvero al primo e al secondo trimestre, non superi i 250,00 Euro, il versamento andrà effettuato fornendo distinta indicazione dei singoli trimestri interessati utilizzando pertanto gli specifici codici tributo previsti per ogni singolo trimestre.

Chi esegue il pagamento in ritardo può versare l'importo dovuto mediante il servizio web dell'Agenzia delle Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.

In caso di imposta non versata al contribuente verrà trasmessa una comunicazione contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l'anomalia riscontrata e l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi dovuti

Il contribuente sarà tenuto a provvedere al versamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente tale termine l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.

Il regime sanzionatorio

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile al mancato, ovvero insufficiente, versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sanzione applicabile è pari al:

- 1% giornaliero nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- 15% qualora il versamento sia eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- 30% qualora il versamento sia eseguito decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;

ferma restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Infine, si segnala che così come disposto dalla Legge di Bilancio 2021, il cedente/prestatore è solidalmente obbligato alla corresponsione dell'imposta di bollo anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Cordiali saluti.

Ricevi le nostre circolari direttamente sul tuo smartphone!
Unisciti al nostro canale Telegram **UNISTUDIO Tax News**. Segui le istruzioni riportate [qui](#).